

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 284 DEL 15 GIU. 2015

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con la Cooperativa Sociale "Starbene" di Castelvetrano e prenotazione impegno di spesa

L'anno duemila quindici il giorno quindici del mese di giugno in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CALCARA Paolo
STUPPIA Salvatore
SEIDITA Salvatore
RIZZO Giuseppe
MATTOZZI Matilde
INZIRILLO Filippo

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

CHE l'Amministrazione Comunale, in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta dei servizi socio assistenziali, ai sensi degli artt. 20 e 23 della L.R. 09/05/1986, n. 22, deve stipulare convenzioni per la gestione dei servizi di ricovero con Enti del privato sociale debitamente iscritti all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della citata L.R. n. 22/1986;

CHE il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 158 del 4 giugno 1996 e la conseguente Circolare dell'Assessorato agli Enti Locali n. 8 del 27 giugno 1996, hanno definito gli schemi di convenzione-tipo, distinti per tipologia di utenza, che i Comuni dell'Isola devono seguire per disciplinare i rapporti con gli enti assistenziali;

VISTO lo schema di convenzione della Cooperativa Sociale "Starbene" con sede a Castelvetro nella Via Pirandello, n. 30, che gestisce la Comunità Alloggio per disabili psichici;

CONSIDERATO che tale convenzione ha la durata dal 01/06/2015 sino al 31/12/2017 ed è escluso il rinnovo tacito;

RITENUTA la suddetta convenzione conforme allo schema di convenzione-tipo, categoria Comunità Alloggio per disabili psichici, di cui al Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 158 del 4 giugno 1996;

TENUTO CONTO che la Cooperativa Sociale "Starbene" di Castelvetro, risulta iscritta all'Albo Regionale ai sensi della L.R. n. 22/86 giusto provvedimento regionale n. 152 del 06/02/2008, nella sezione Disabili Psichici – Tipologia Comunità Alloggio;

RITENUTO, quindi necessario, sottoscrivere la suddetta convenzione e provvedere alla prenotazione dell'impegno delle somme occorrenti per il periodo 01/06/2015 al 31/12/2017;

CONSIDERATA la necessità dell'adozione dei provvedimenti consequenziali alla presente deliberazione da parte del Settore competente, dando atto che trattasi di spesa obbligatoria per legge, al fine di dare attuazione, sotto il profilo gestionale, alla volontà dell'Amministrazione Comunale;

RILEVATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

VISTO l'art. n. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa:

- 1) **APPROVARE** lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, valido dal 01/06/2015 sino al 31/12/2017, relativo alla gestione della Comunità Alloggio per Disabili Psichici, della Cooperativa Sociale "Starbene" con sede a Castelvetro nella Via Pirandello, n. 30, che prevede una retta giornaliera pari ad € 72,54 per n. 8 utenti;
- 2) **PRENOTARE** la spesa presumibilmente calcolata, per il suddetto periodo, pari ad € 570.338,48, comprensivo di IVA al 4%, come segue:
 - Per il periodo dal 01/06 al 31/12/2015 - € 129.156,01, di cui € 124.188,48 imponibile ed € 4.967,53 IVA al 4%, nell'intervento codificato 1-10-04-05 del Redigendo Bilancio 2015;
 - Per il periodo dal 01/01 al 31/12/2016 - € 220.893,00, di cui € 212.397,12 imponibile ed € 8.495,88 IVA al 4%, nell'intervento codificato 1-10-04-05 del bilancio pluriennale 2015/2017, relativamente agli stanziamenti previsti per l'anno 2016;
 - Per il periodo dal 01/01 al 31/12/2017 - € 220.289,47, di cui € 211.816,80 imponibile ed € 8.472,67 IVA al 4%, nell'intervento codificato 1-10-04-05 del bilancio pluriennale 2015/2017, relativamente agli stanziamenti previsti per l'anno 2017;
- 3) **DARE ATTO** che, ai sensi del D.Lgs. 126/2014, la superiore somma è esigibile, come segue:
 - per € 110.446,50 nell'anno 2015;

- per € 220.893,00 nell'anno 2016;
 - per € 220.289,47 nell'anno 2017;
 - per € 18.709,51 nell'anno 2018;
- 4) **DARE ATTO** che il superiore impegno viene assunto ai sensi dell'art.163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;
- 5) **DEMANDARE** al Dirigente del Settore competente l'adozione degli atti gestionali di competenza per dare esecuzione alla presente delibera.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI

L'anno 2015, il giorno del mese di nei locali del Comune di Castelvetrano tra l'amministrazione comunale di Castelvetrano, d'ora in avanti designata con il termine «A.C.» legalmente rappresentata dal Dirigente ad interim Dott. Livio Elia Maggio del Settore Servizi Territoriali alla Persona, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Castelvetrano, ed il Sig. ATRIA Benedetto, nato a Castelvetrano il, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente Cooperativa Sociale Starbene, d'ora in avanti designato con il termine «Ente», con sede in Via Pirandello, n. 30, iscritto all'albo regionale ex art. 26 legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 giust. procedimento del competente Assessorato regionale enti locali decreto n. 152 del 06/02/2008 per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità alloggio con una capacità ricettiva di n. 10 posti letto.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Castelvetrano in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che il predetto Ente Cooperativa Sociale Starbene si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appreso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO ED UTENZA

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente ... Cooperativa Sociale Starbene per la gestione della comunità alloggio sita in Castelvetrano via Pirandello, 30 inviati dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione scritta dei Dipartimenti di salute mentale competenti per territorio della Azienda U.S.L.

Gli utenti in regime di convenzione saranno accolti nella casa di accoglienza a seguito di delibera di autorizzazione adottata dalla Giunta municipale.


COOP. SOC. STARBENE
IL PRESIDENTE

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art. 2 - MODALITÀ DI AMMISSIONE

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, anche attraverso le Circoscrizioni. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

Art. 3 - DIMISSIONI

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4 - MODALITÀ D'INTERVENTO

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del Comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la acquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).


COOP. SOC. STARBENE
IL PRESIDENTE

L'Ente si impegna inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al DSM competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale.
- a relazionare trimestralmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5 - PERSONALE

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) n. 1 operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) n. 1 Segretaria Resp. Amministrativa
- c) n. 3 Ausiliare in relazione alla necessità di acquisizione delle "abilità quotidiane";
- d) n. 1 infermiera professionale con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni; 1 infermiere professionale volontario per copertura terapia ;
- e) n. 3. OSA
- f) n. 1 animatore in convenzione, CO. CO. PRO;
- g) n. 1 Assistente Domiciliare

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del DSM competente per territorio.

COOP. SOC. STARBENE
IL PRESIDENTE



L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6 - PRESCRIZIONI

L'ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7 - FRUIZIONE SERVIZIO PUBBLICO

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8 - ASSENZA PER RICOVERO IN OSPEDALE

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10 - VOLONTARIATO

L'ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non

concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purchè preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 11 - PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 12 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito la retta giornaliera di € 72,19 (non comprensiva di IVA 4%) sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L.

La retta di cui sopra è determinata in ragione degli oneri fissi del personale, della manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, delle spese generali, nonché del mantenimento del utente per ogni giorno di effettiva presenza, da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili alla scadenza trimestrale. Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per famiglie di operai e d' impiegati.

Per l'assenza diurna degli ospiti che comporti la mancata consumazione dei pasti in casa d'accoglienza l'Ente è tenuto ad assumere in proprio il costo relativo al pasto consumato all'esterno; diversamente, nel caso di pasto gratuito per il soggetto, la retta dovrà essere dimezzata.

Art. 13 - RIMBORSI

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti trimestrali già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 14 - CORRISPETTIVI PER OSPITALITÀ DIURNA

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari a € 36,00 giornaliera.


COOP. SOC. STARBENE
IL PRESIDENTE